



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia


—————
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
—————

COPIA

ANNO 2021
N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICOGNIZIONE, ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017, ALLA DATA 31.12.2020.

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale nel rispetto delle misure emergenziali epidemiche, convocato previo avviso scritto.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Comis Carlo	Sindaco	Presente
Monetti Sara	Vice Sindaco	Assente
Confin Massimiliano	Capo Gruppo	Presente
Collarig Vilma	Consigliere	Presente
Sant Ivana	Consigliere	Presente
Mascarin Fabrizio	Consigliere	Presente
Laurencig Loris	Consigliere	Presente
Sgubin Marco	Consigliere	Assente
Grudina Giulia	Consigliere	Presente
Scaravetti Claudio	Consigliere	Presente
Delvecchio Milena	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Monetti d.ssa Maria Concetta.

La Seduta è pubblica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comis Carlo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 che sostituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n.100 del 16.06.2017 (cd Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento della loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO conto che devono essere alienate od oggetto delle misure previste all'art.20, c.1 e c.2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie sopra elencate;
- 2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) società che sono prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (V. disposizione transitoria ex art.26, c.12-quinquies, del T.U.S.P.);
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 8) necessità di aggregazione di società aventi per oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.

CONSIDERATO che per le società in house providing sulla quali il Comune esercita il c.d. "controllo analogo" (IRISACQUA SRL e ISA ISONTINA AMBIENTE SRL) l'articolo 16, comma 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, ovvero i rispettivi Statuti devono prevedere che oltre l'80% del fatturato di dette società sia il frutto dello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl ed ISONTINA AMBIENTE sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cosiddetto "controllo analogo";

RICHIAMATE INOLTRE

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696* - al Comune di Dolegna del Collio venivano attribuite n. 14 azioni dell'Azienda Provinciale dei trasporti – APT del valore nominale di €516,46 cadauna, per un totale di valore nominale di €7.230,00 Euro (corrispondente allo 0,1428% del capitale sociale di APT SpA);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696* - al Comune di Dolegna del Collio venivano 425 azioni della Società Autoservizi FVG – SAF del valore nominale di € 1,00 cadauna, per un totale di valore nominale di € 425,00 Euro (corrispondente allo 0,001% del capitale sociale di SAF Spa);

CONSIDERATO altresì che le Società Azienda Provinciale dei Trasporti APT e Arriva Udine (ex SAF) effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (traporto extra urbano);

PRECISATO

- che l'Azienda Provinciale Trasporti con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 34170 Gorizia, P.IVA 00505830315, gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Dolegna del Collio, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche;

- che Arriva Udine S.p.A. (ex SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.) con sede legale e amministrativa in Udine, via del Partidor, 13, 33100 Udine, P.IVA 02172710309, è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio di servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea.

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D. Lgs. n.175/2016, ai sensi del quale *“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)”*;

DATO ATTO

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e Arriva Udine (ex SAF SPA) è minima e non comporta, per il Comune di Dolegna del Collio, alcun impegno di spesa;

RITENUTO pertanto, allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Dolegna del Collio a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi;

DATO ATTO che a seguito della liquidazione al 31.12.2018 della società IRIS spa sono state assegnate al Comune di Dolegna del Collio n.10 azioni dell'Azienda Provinciale dei Trasporti APT spa (valore nominale Euro 5.164,60);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., l'ente deve provvedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2019;

CONSIDERATO che il Comune di Dolegna del Collio al 31.12.2020 detiene minime quote di partecipazione diretta nelle seguenti società:

NOME SOCIETA'	PERCENTUALE della quota partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRISACQUA srl	0,55	Servizio di interesse generale : Gestione del Ciclo Idrico
ISA Isontina ambiente	0,56	Servizio di interesse generale : Igiene ambientale
APT spa Azienda provinciale dei trasporti -	0,14	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale
ARRIVA UDINE SPA (ex SAF Autoservizi FVG spa)	0,001	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale

CONSIDERATO che il Comune di Dolegna del Collio al 31.12.2020 non detiene quote di partecipazione indiretta, come definite dall'art.2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 175/2016;

VISTA la Relazione Tecnica (allegato A) che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dolegna del Collio;

VISTO l'art.42, c.2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO inoltre quanto indicato al capitolo 6.2 delle Linee Guida recentemente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, in particolare in merito alla competenza sul provvedimento di razionalizzazione “Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”;

PRESO altresì ATTO che, come per la revisione straordinaria, anche l’esito della Revisione ordinaria dovrà essere:

- a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’**art. 5, c. 4 del T.U.S.P.**, che per il Comune è competente la sezione regionale di controllo;
- b) trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo, già in uso per l’annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell’apposita sezione “Partecipazioni” (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- c) pubblicato, ai sensi dell’**art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013**, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai “Provvedimenti”.

VISTO il parere del Revisore dei Conti dott. Franco Gremese espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett.b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000 (allegato B);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi nelle forme di legge su n.9 consiglieri presenti aventi diritto di voto

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la Relazione Tecnica allegato “A” alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio alla data del 31.12.2020.
2. di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui agli allegati.
3. di dare atto mandato al responsabile dell’Area Economica e Finanziaria di:
 - a) inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell’art.24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;
 - b) trasmettere il presente atto alla struttura di controllo e monitoraggio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo , già in uso per l’annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell’apposita sezione “Partecipazioni” (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
 - c) pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e smi.

DELIBERA

Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi nelle forme di legge su n.9 consiglieri presenti aventi diritto di voto;il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12 lett. a), L.R. 17/04.



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia



AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2020.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

F.TO

Dolegna del Collio, 03 dicembre 2021

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia



AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2020.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 03 dicembre 2021

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Comis Carlo

Il Segretario
F.to Monetti d.ssa Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/12/2021 al 26/12/2021, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i.

Dolegna del Collio, lì 12/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to p.i Mauro Falzari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Dolegna del Collio, 07/12/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Il Segretario
Monetti d.ssa Maria Concetta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dolegna del Collio, 12/12/2021

L'addetto di segreteria
p.i Mauro Falzari